

## **Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità**

### **Modifica del 3 ottobre 2003**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>2</sup> sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:

*Art. 2a*                    Agenzia nazionale

La Confederazione può istituire un'agenzia nazionale incaricata di curare la partecipazione svizzera ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

*Art. 3*                    Provvedimenti

<sup>1</sup> La Confederazione può:

- a. erogare sussidi per la partecipazione ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù;
- b. finanziare misure collaterali per l'attuazione della partecipazione di cui alla lettera a;
- c. concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la procedura.

*Art. 5 cpv. 4*

<sup>4</sup> La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2007.

<sup>1</sup> FF 2003 2019

<sup>2</sup> RS 414.51

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 14 ottobre 2003<sup>3</sup>

Termine di referendum: 22 gennaio 2004

<sup>3</sup> FF 2003 ...